

ALLEGATO 1

Bozza di ordinanza per la chiusura al pubblico di cimiteri

Comune di, XX marzo 2020

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali e di ordinato accesso agli uffici di polizia mortuaria**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che:

"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di e della relativa provincia.

Dato atto che nel d.p.c.m. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*.

Considerato che lo stesso d.p.c.m. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del d.p.c.m. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

Considerato che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati.

Considerato che l'accesso agli uffici comunali per lo svolgimento delle pratiche cimiteriali e di polizia mortuaria in genere debba essere prioritariamente garantito nei casi in cui tali pratiche siano necessarie per dar luogo a sepoltura o cremazione di persone defunte nel periodo dal 1° marzo al 3 aprile 2020. È facoltà del dirigente dei Servizi cimiteriali consentire ulteriori operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni ordinarie o straordinarie, purché le stesse siano effettuate a cancelli chiusi.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

- 1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, di feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone in fase di commiato da ogni feretro/urna cinerari, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi;
Il personale cimiteriale non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente
- 2) l'effettuazione di esumazioni ed estumulazioni a cancelli chiusi;
- 3) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- 4) di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero [dei cimiteri] comunali per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali, in attesa di sepoltura o di cremazione.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di,
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Firmato
Il Sindaco